GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 11 LUGLIO — NUM. 162

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	[illegible]	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunzi proprî della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Annuario Diplomatico

Il 1° luglio dalla tipografia delle Mantellate è uscito l'Annuario Diplomatico del Regno d'Italia pel 1890.

Questa pubblicazione di circa 600 pagine fatta sotto gli auspici e la direzione del Ministero degli Affari Esteri costituisce per i funzionarî da esso dipendenti, un vero *vademecum* nel quale trovano quanto può interessarli in fatto di disposizioni concernenti il servizio e l'amministrazione. — L'Annuario non solo riesce proficuo a consultarsi alla classe dei funzionarî predetti, ma sibbene ad ogni genere di Amministrazioni italiane, alle Prefetture, ai Municipii in ispecie, e alle Amministrazioni straniere.

Un'utile innovazione vi fu introdotta ed è l'atlante composto di 14 tavole contenenti l'indicazione della sede delle RR. rappresentanze diplomatiche e consolari, delle scuole coloniali e delle Camere di commercio all'estero.

Il volume verrà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri — la libreria Bocca in Roma, (Torino e Firenze) nonchè presso i principali librai d'Italia e dell'estero, al prezzo di lire 6 *broché* e di lire 7,50 rilegato. — Le spese di posta in più.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6926 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141;

Udito il Comitato amministrativo della Scuola pratica di agricoltura in Girgenti;

Udito il parere del Consiglio per l'istruzione agraria;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati il regolamento organico e disciplinare, e i programmi di insegnamento per la R. Scuola pratica di agricoltura in Girgenti, annessi al presente decreto, che saranno visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1890.

UMBERTO.

L. Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

REGOLAMENTO ORGANICO E DISCIPLINARE

Approvato con R. decreto 8 giugno 1890, num. 6926 (serie 3ª)

I.

Istruzione.

Art. 1. L'istruzione nelle R. Scuole pratiche di agricoltura ha per fondamento principale l'esercitazione continuata nei lavori del campo e delle industrie rurali, avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche.

Art. 2. L'istruzione è impartita in un corso di tre anni.

Potrà aggiungersi, quando particolari condizioni lo richieggano, un *anno complementare* al corso ordinario, in conformità di speciale regolamento.

Art. 3. Le lezioni versano sugli elementi:

a) della lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica, della geometria, dell'agrimensura, del disegno e della computisteria;

b) delle scienze fisiche e naturali;

c) dell'agricoltura e delle industrie ad essa attinenti;

e debbono essere svolte in conformità degli uniti programmi.

Art. 4. Gli orari delle lezioni e dei lavori debbono corrispondere al regolare avviamento dell'istruzione e alle opportunità delle stagioni.

Le lezioni hanno principio con la seconda metà di ottobre e terminano col giugno. Il mese che precede gli esami è destinato ad esercitare gli allievi nelle ripetizioni.

Terminati gli esami, gl'insegnanti possono assentarsi per trenta giorni dalla Scuola, in modo però che il regolare andamento di essa non abbia a risentir danno in alcuna sua parte. A questo effetto il direttore farà in tempo opportuno al Ministero le convenienti proposte, dopo che siano state discusse in adunanza speciale dal Consiglio didattico.

Nel periodo in cui cessano le lezioni gli alunni possono avere il permesso di recarsi in famiglia per quindici giorni, senza che ciò dia verun diritto a riduzione di retta o di tassa.

II.

Amministrazione della Scuola.

Art. 5. All'amministrazione della Scuola sopraintende un Comitato composto di due delegati del Governo e di due delegati della provincia di Girgenti e di un delegato della Camera di Commercio. Il direttore esercita le funzioni di segretario ed ha voto nel Comitato.

I consiglieri elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili

Il Comitato elegge il suo presidente, che dura in ufficio tre anni e può essere confermato.

Art. 6. Spetta al Comitato amministrativo, oltre le attribuzioni che sono date ad esso dall'art. 7 della legge 6 giugno 1885 sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura:

a) rappresentare la Scuola nelle attinenze amministrative verso i corpi morali contribuenti;

b) concedere agli allievi i premi, confermare le pene e sottoporre altresì all'approvazione del Ministero il conferimento dei posti semigratuiti e delle ricompense a tenore dell'art. 32;

c) far conoscere al Ministero le nomine eseguite del personale tecnico inferiore e di quello di servizio;

d) presentare al ministero entro due mesi dalla chiusura dello anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola;

e) provvedere al servizio sanitario e religioso.

Art. 7. Le deliberazioni del Comitato non sono valide, se non interviene la maggioranza dei membri, e se non sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 8. Sono particolari attribuzioni del presidente del Comitato

a) convocare e presiedere il Comitato amministrativo;

b) rappresentare il Comitato in tutti gli atti amministrativi e giudiziari;

c) sopra proposta del direttore della Scuola provvedere alle supplenze temporanee, che non oltrepassino i 15 giorni, così degli insegnanti, come del personale tecnico e di vigilanza, dandone avviso al Ministero;

d) sospendere, in caso di bisogno, su proposta del direttore, il personale tecnico inferiore, e quello di servizio, dandone avviso al Ministero;

e) concedere, sentito il direttore, permessi straordinari di assenza al personale, quando non eccedano i 10 giorni, dandone notizia al Ministero.

Art 9. In caso d'impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere da lui designato.

Le adunanze ordinarie del Comitato amministrativo si tengono ogni mese, e le straordinarie ogni qualvolta il presidente lo creda necessario, o due consiglieri ne facciano domanda.

Dei verbali deve essere inviata copia al Ministero.

Art. 10. Spetta al segretario tenere il carteggio d'ufficio, compilare i verbali delle adunanze e conservare il corrispondente registro.

III.

Personale della Scuola.

Art. 11. Il personale superiore della Scuola si compone:

a) di un professore che insegna gli elementi dell'agraria, della zootecnia, delle arti ad esse attinenti, della geometria pratica applicata alle misure ed alle livellazioni del terreno, e della computisteria;

b) di un professore che insegna gli elementi delle scienze fisiche e naturali del disegno:

c) di un maestro e censore di disciplina, che insegna gli elementi di lingua italiana, della storia, della geografia, dell'aritmetica e geometria e della calligrafia.

La nomina del personale superiore è fatta con decreto reale; con decreto ministeriale si provvede alla sua destinazione.

Con particolare incarico sarà provveduto agli esercizi militari.

Ove occorra, potrà essere affidato ad altre persone l'incarico d'insegnare alcune delle materie sopra indicate.

Uno degli insegnanti è incaricato con decreto ministeriale della direzione della Scuola, e riceve a tal uopo l'indennità da stabilirsi entro i limiti fissati dalla ricordata legge del 6 giugno 1885.

Art. 12. Il professore d'agricoltura prepara il bilancio preventivo dell'azienda, cura l'esecuzione dei lavori campestri e industriali e degli esperimenti, e fa registrare di giorno in giorno tutte le particolarità tecniche dell'azienda.

Direttore.

Art. 13. Il direttore ha il governo didattico, tecnico, disciplinare della Scuola, e deve informarlo a tutte le buone pratiche e regole che valgano a renderne efficace l'opera istruttiva ed educativa, e ad assuefare i giovani al vivere parco ed ordinato, conforme in tutto alla loro condizione e alla qualità delle occupazioni cui sono destinati.

Presiede al Consiglio didattico, in conformità dell'art. 16.

Cura che la disciplina sia rigorosamente mantenuta, distribuendo in modo preciso i vari uffici che ad essa si attengono.

Cura che sieno tenuti esattamente gl'inventari d'ogni sorta, i libri computistici, i registri d'iscrizione e i registri scolastici degli alunni.

Pubblica, di mese in mese, nell'albo della Scuola i voti che ciascun alunno riporta nella condotta, nello studio e nel profitto; e dà pure questi ragguagli, di mese in mese, alle famiglie degli alunni o a chi per qualche titolo tenga luogo di esse.

Entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico manda al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della Scuola, dandone comunicazione al Comitato amministrativo.

Aiuto-direttore.

Art. 14. L'aiuto direttore coopera col direttore nell'amministrazione e nel regolare andamento dell'azienda e del Convitto, gli presta mano nella computisteria, nel carteggio ed in qualunque incarico attinente sempre all'azienda ed al Convitto. In caso di assenza del direttore ne fa le veci, salvo che il Ministero non disponga altrimenti. Ha in consegna il materiale scientifico del proprio gabinetto ed è responsabile della sua buona conservazione.

Censore-maestro.

Art. 15. Ha l'obbligo di curare in particolar modo la disciplina e l'educazione morale e civile degli alunni, di vigilarli costantemente, tranne quando essi sieno determinatamente soggetti alla particolare dipendenza di altre persone.

Tiene i conti del convitto, i registri scolastici e il registro particolare delle spese degli alunni, compilandone ogni tre mesi un estratto da mandarsi alle famiglie o a chi ne tiene luogo.

Consiglio didattico.

Art. 16. Il direttore, l'aiuto-direttore, il censore-maestro, e gli incaricati d'insegnamenti speciali compongono il Consiglio didattico, del quale è presidente il direttore, e segretario il censore-maestro.

Le adunanze ordinarie si tengono mensilmente e le straordinarie tutte le volte che ne sorga il bisogno; e dei verbali è inviata copia al Ministero.

Art. 17. Spetta al Consiglio di preparare gli orari, rivedere i programmi che ciascun insegnante compila in applicazione dei programmi ministeriali, e applicare o proporre i premi e le punizioni in conformità dell'art. 32.

Capo coltivatore.

Art. 18. Fa parte del personale inferiore il capo coltivatore, le cui attribuzioni sono:

a) attendere alla esecuzione di tutti i lavori, secondo gli ordini del direttore, e prendere parte a quelli che gli sono commessi;

b) ammaestrare gli allievi nei lavori stessi, e vigilarli con ogni diligenza;

c) soprintendere a tutti gli operai ed ai coloni;

d) registrare tutte le opere prestate dagli alunni e dagli operai, e tenere anche nota accurata dell'esito di tutti i lavori;

e) curare la conservazione del materiale e dei capitali, che gli si affidano con atto di regolare consegna.

Sotto-capo coltivatore.

Art. 19. Potrà anche esservi un sotto-capo coltivatore, specialmente incaricato di attendere alla stalla e alle coltivazioni, coadiuvare e surrogare occorrendo il capo-coltivatore nel suo ufficio e nel disimpegno di tutte le altre incombenze relative all'azienda agraria che gli potranno venire affidate dal direttore.

IV.

Alunni

Art. 20. Gli alunni sono interni ed esterni.

Il numero dei primi è limitato così dalla capacità del casamento, come dalle esigenze della istruzione pratica; però salvo casi eccezionali, non può eccedere quello di 45.

Art. 21. Per l'ammissione dei convittori occorre che essi:

a) provengano di preferenza da famiglia campagnola;

b) abbiano età non inferiore a 13 anni, nè superiore a 17;

c) presentino certificati di buona condotta, di sana costituzione fisica, di vaccinazione o sofferto vaiuolo;

d) posseggano almeno l'istruzione che s'impartisce nelle prime tre classi elementari.

e) siano forniti di quel corredo che è determinato nella tabella approvata dal Comitato amministrativo.

Art. 22. La famiglia dell'alunno, o chiunque assuma l'impegno dell'istruzione del medesimo, deve obbligarsi validamente a pagare a bimestri anticipati la retta che verrà determinata annualmente a norma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, e che sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposito avviso del Comitato amministrativo. Sarà del pari stabilita la somma da depositarsi per le minute spese.

Art. 23 All'ammissione degli alunni esterni sono applicate le norme stabilite nell'articolo 21 ai capoversi *a*, *b*, *c* e *d*. Essi debbono pagare eziandio un'annua tassa che sarà fatta conoscere nel modo di cui sopra, siano o no della Provincia in cui risiede la Scuola.

Art. 24. Gli alunni ammalati sono visitati dal medico della Scuola. Solo in caso di malattia grave le famiglie possono chiamare altro medico, sostenendo però le spese di cura, vigilanza, ecc.

Disciplina degli alunni.

Art. 25. Gli alunni sono divisi in squadre guidate da un capo o sotto-capo, scelti fra i più capaci e diligenti.

Art. 26. Oltre il permesso, considerato nell'ultimo capoverso dello articolo 4, non si concedono vacanze agli alunni. Si può solo acconsentire una breve assenza, quando essa sia necessaria per gravi e urgenti ragioni di famiglia debitamente comprovate.

Art. 27. Tutti gli alunni convittori indossano un abito uniforme approvato dal Ministero.

Tutti gli esterni vestono nella Scuola un camiciotto da fatica con berretto parimenti uniforme.

Art. 28 Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni di qualsiasi natura esse siano.

E' pur vietato ad essi d'aver seco danari, armi, libri estranei alla propria istruzione, e di fare atti o dir parole che disconvengono in qualsiasi modo alla retta educazione ed alla buona creanza.

Art. 29. Tutti gli alunni indistintamente sono obbligati alla esatta osservanza, non solo delle norme contenute nel presente regolamento, ma eziandio di tutte quelle altre che saranno prescritte dal direttore per la disciplina nella Scuola, nel Convitto.

Premi e gastighi.

Art. 30. Agli allievi che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si danno premi di vario grado, cioè:

a) lode in presenza della classe;

b) note di merito nei registri mensili e sulle carte di ammissione;

c) posto di onore in classe;

d) grado di capo o sotto-capo squadra;

e) libri di studio, strumenti rurali, e libretti della Cassa di risparmio a fine d'anno scolastico.

Quando il bilancio della Scuola lo consenta, potrà essere conceduto un posto semi gratuito per l'anno scolastico successivo, e quei due fra gli alunni che maggiormente si saranno segnalati negli esami alla fine del 1° e del 2° anno di corso.

Tale concessione è revocata qualora lo alunno non proseguano a dar buona prova di sè nell'adempimento di tutti i suoi doveri.

A queste medesime condizioni, e come ricompensa particolare del lavoro potrà essere conceduta altresì una somma di danaro in libretti della Cassa di risparmio. Questi libretti, come pure gli altri indicati alla lettera *e*, saranno consegnati agli alunni dopo che avranno conseguita la licenza, salvo che non debbano abbandonare prima la Scuola per cagioni indipendenti dalla loro condotta.

La premiazione a fine d'anno sarà fatta pubblicamente alla presenza del Comitato amministrativo e delle autorità del luogo.

Art. 31. Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti a questi gastighi:

a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato, o in pubblica classe;

b) note di demerito sui registri e sulla carta di ammissione;

c) rimprovero del direttore prima in privato e poi in classe;

d) rimozione dai gradi;

e) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;

f) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del Comitato amministrativo;

g) allontanamento dalla Scuola;

h) espulsione.

Art. 32. È attribuita al Consiglio didattico la facoltà di applicare i premi segnati alle lettere *b*, *c*, *d*, e le pene alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*.

La premiazione segnata alla lettera *e*, come pure le pene prescritte alle lettere *f*, *g*, *h*, sono proposte dal Consiglio didattico e confermate dal Comitato amministrativo.

L'approvazione del Ministero è necessaria per l'applicazione della pena segnata alla lettera *h*.

Il conferimento dei posti semigratuiti e della ricompensa di che al 2° e 3° capoverso dell'articolo 30 è sottoposto dal Comitato amministrativo all'approvazione del Ministero.

V.

Esami.

Art. 33. Gli esami sono di ammissione, di promozione e di licenza.

Art. 34. Gli esami di ammissione hanno luogo nel mese di ottobre, e comprendono le prove sulla istruzione elementare indicata alla lettera *d* dell'articolo 21.

Art. 35. Gli esami di promozione hanno due sessioni: l'una ordinaria nella prima metà di luglio e l'altra di riparazione nella prima metà di ottobre.

Chi però nella sessione ordinaria fallisce in più di tre materie deve ripetere l'anno.

Art. 36. Chi, dopo avere ripetuto l'anno, non ottiene l'idoneità in tutte le prove alla prima sessione ordinaria, deve abbandonare la Scuola.

Art. 37. Gli esami di licenza si tengono nel mese di ottobre in giorni da stabilirsi dal Ministero.

Art. 38. Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, l'aritmetica, la computisteria e l'agraria.

Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascun anno del corso.

Le prove pratiche consistono in esercitazioni di agraria, di scienze fisiche e naturali, di agrimensura.

Per la classificazione, che riguarda gli esercizi militari, il lavoro ed il disegno, si prende la media annuale.

Art. 39. L'esame di licenza costituisce una prova separata, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato l'esame finale del 3° corso, e consiste:

nella prova scritta sugli elementi:

di agraria (specialmente economia rurale e allevamento del bestiame);

di computisteria;

nella prova orale sugli elementi:

di agraria (intero programma);

di computisteria;

di agrimensura;

di chimica agraria;

nella prova pratica (esercitazioni sopraccennate).

Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale.

Agli allievi che hanno superato tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni, secondo l'unito modello.

Art. 40. La Commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dall'intero Consiglio didattico.

Il Ministero ed il Comitato amministrativo possono mandare un proprio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.

La votazione si fa distintamente per ogni prova di esame; e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi e approvarsi dalla Commissione.

Art. 41. Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova d'esame.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

AGRARIA.

I.

Agronomia.

Terreno agrario. — Nozioni intorno alla formazione del terreno agrario — Uffici del terreno rispetto alle piante — Suolo e sottosuolo, loro importanza relativa.

Qualità fisiche dei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Esposizione, inclinazione, configurazione dei terreni.

Miglioramenti del terreno. — Correttivi dei terreni troppo tenaci e dei troppo sciolti.

Spianamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte: scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglioni dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli.

Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fossi o di fogne: disposizione loro, distanza, profondità, pendenza — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni delle siccità.

Irrigazioni: loro importanza per la regione; caratteri delle buone acque. — Ricerca delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; prese d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali — Forma e pendenze dei canali — Ore più opportune per irrigare — Turni ed orari — Irrigazione più adatta alle condizioni della regione.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — Dissodamento coll'aratro; scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

Preparazione chimica del terreno. — Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico — Sostanze che si adoperano per lettiera — Disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere — Concimaie più semplici ed economiche — Cure ai letamai — Trasporto, spandimento e sotterramento del letame — Qualità diverse del letame secondo la provenienza e il grado di decomposizione; importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendovi stabbiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati: preparazione ed uso.

Modo di utilizzare gli animali morti ed i loro residui, come ossa, unghie, corna, peli, piume, ecc.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza e avvertenze circa il loro uso.

Calce, gesso, ceneri, fuliggine.

Residui vegetali diversi e specialmente panelli dei semi oleosi.

Del sovescio: piante che nella regione meglio convengono per quest'uso; come si procede nell'operazione — Valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono, diversi modi di spanderli.

Del maggese; sua distinzione; suoi effetti.

Preparazione fisica delle terre. — Scopi da raggiungersi — Preparazione a braccia, arnesi che si usano, qualità buone o cattive di quelli adoperati nella regione.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari.

Aratro — Lavori che deve compiere un aratro ordinario razionale — ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti — Aratri a bure lunga e a bure corta — Aratri con e senza carretto — Aratri della regione: pregi, difetti e modificazioni utili.

Aratri speciali: volta-orecchio, pollvomeri, ravagliatori, ripuntatori, ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principali di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre e specialmente nei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a due ed a quattro ruote.

Seminagione e governo delle piante erbacee. — Quanto importi di aver buon seme — Preparazione del seme — Seminagione a spaglio, a righe, a buchette — Seminagione a mano — Seminatrici più comuni — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. — Stumenti e macchine per queste diverse operazioni.

Propagazione e governo delle piante legnose. — Propagazione per seme: semenzai, vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine — Innesti — Trapiantamenti a dimora — Principi generali della potatura delle piante legnose.

II.

Coltivazioni speciali. (1)

Quadro generale delle colture.

Piante erbacee — Cereali: frumento, avena, mais, ecc. — Brevi cenni sulle macchine mietitrici e trebbiatrici.

Leguminose da seme: fava, fagiuolo, lupino, ecc.

Piante tuberose: patata, *topinambour*.

Piante a radice carnosa: rapa, barbabietola, carota.

Piante da filo ed oleifere: canapa, lino, colza, ecc.

Cenni sulle piante industriali: tabacco, ecc.

Piante da erbai: veccia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, ecc. — Conservazione dei foraggi freschi in fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

Prati permanenti: importanza loro per la regione — Creazione di un prato permanente e cure speciali del 1° anno. Governo di questi prati, distruzione delle cattive erbe, concimazione, irrigazione, ecc.

Falciatura: tempo opportuno, strumenti e macchine — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ai medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno. Vantaggi che se ne possono ottenere — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno — Utilità — Regole da seguirsi — Esame degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

Piante legnose: Coltivazione della vite. — Scelta del terreno e sua preparazione, impianto della vigna, cure del 1° e 2° anno — Potatura delle viti secondo il sistema di viticoltura che si vuol seguire — Potatura sul verde — Lavori di terra — Concimazione — Nemici e avversità, modo di combatterli.

Nozioni intorno alle viti ritenute resistenti alla fillossera e ai modi d'innestarle con viti indigene.

Coltivazione delle piante fruttifere più importanti per la regione — Coltivazione dell'ulivo — Modo di vegetare dell'ulivo — Varietà, clima, terreno, concimi — Consociazione — Propagazione dell'ulivo per semi, per ovoli, per talee, per polloni, o per olivastri — Vivai — Trapiantamento — Disposizione del terreno e delle piante — Potatura — Regole generali sulla potatura a seconda dello sviluppo e rigoglio delle piante —, Lavori annuali al terreno — Nemici e avversità.

Coltivazione degli agrumi — Modo di vegetare — Clima, terreno — Cure annuali agli agrumeti — Raccolto — Nemici e avversità.

Coltivazione del mandorlo, del pistacchio e del fico d'India.

Coltivazione del gelso e di altre piante legnose utili per la foglia. — Piante legnose industriali diverse.

Terreni in cui prosperano queste varie piante e fino a che altitudine ne è possibile la coltivazione — Varietà migliori, soggetti per l'innesto e modo di praticarlo; allevamento nel vivaio, trapiantamento a dimora e governo delle piante adulte — Raccolta dei frutti, conservazione e preparazione pel mercato — Nemici delle suddette piante, modo di combatterli.

Nozioni elementari di silvicoltura. — Essenze più importanti che prosperano nella regione; prodotti che forniscono — Carbonizzazione del legno — Rimboschimenti.

Nozioni elementari di orticoltura. — Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizioni da darsi ai medesimi. Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi più utili da coltivarsi nella regione.

Conservazione dei prodotti dell'orto, preparazione pel mercato, trasporto.

(1) Nel trattare delle principali coltivazioni si può tenere il seguente ordine generale: Caratteri principali della pianta — Varietà più utili — Clima e terreno — Preparazione del terreno — Seminagione e quantità di seme — Cure durante la vegetazione — Nemici e avversità — Raccolta — Prodotto ottenibile, sua preparazione e conservazione — Prodotti secondari — Modificazioni utili da introdursi nella coltivazione locale.

III.

Zootecnia.

Generalità — Animali domestici — *Bestiame rurale*; cavallo, asino, mulo e bardotto, bestie vaccine, pecore, porci — *Animali da cortile e da colombaia*: polli, colombi, tacchini, oche, anitre, conigli.

Nomenclatura delle parti esterne del corpo — Determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti — Mantelli — Indizi di attitudine nelle bestie cavalline alla soma, alla sella ed al tiro; indizi di attitudine nelle bestie vaccine al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana ed alla carne grassa: indizi di attitudine alla prole.

Cenni di igiene zootecnica. — Agenti esteriori: aria, luce, elettricità, ecc.; emanazioni deleterie, miasmi, ecc. — Scuderie, bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare — Pulizia del corpo degli animali: governo della mano, bagni, tosatura, frizioni.

Alimenti e bevande — Principali e più importanti foraggi: fieni, diverse specie di fieni, paglie, semi, panelli di semi oleosi, farine, frutti, radici, tuberi, erbe diverse, residui alimentari — Modi di modificare i foraggi: sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, silaggio, ecc. — Principali condimenti: sale pastorizio, ecc. — Della quantità dei cibi e delle bevande: razione: quantità della razione in volume e in peso; razione di mantenimento; razione di produzione — Amministrazione degli alimenti e delle bevande — Avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva — Pascolo e stabulazione mescolatamente usati — Necessità di proporzionare il numero degli animali alle risorse foraggiere di cui si dispone.

Esercizio e lavoro; ginnastica, esercizio esagerato, fatica, riposo, sonno — Cure da darsi agli animali da lavoro; lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro — Finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

Generazione — Cenni sull'ereditarietà e sull'atavismo — Convenienza degli accoppiamenti precoci — Monta libera e monta a mano — Sistemi di riproduzione: selezione, incrociamento, meticciamento — Casi in cui conviene dare la preferenza a ciascuno di essi — Meticci — Ibridi — Cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione — Cure da usarsi nel tempo del parto — Cure ai neonati.

Allevamento della specie cavallina. — Particolarità riguardanti la specie cavallina — Scelta dei procreatori — Monta — Durata della gestazione; parto, allattamento, slattamento, ferratura — Cura da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — Alimenti più appropriati al cavallo, quantità della razione, numero dei pasti — Caratteri dell'asino, del mulo, e del bardotto.

Allevamento della specie bovina. — Particolarità riguardanti la specie bovina — Disposizioni organiche che annunziano le attitudini dei bovini alle varie produzioni; forza muscolare, carne, latte, redi — Scelta dei riproduttori, monta, gestazione e sua durata, parto, allattamento — Alimenti appropriati alla specie bovina, alimentazione al pascolo ed alla stalla, come si forma la razione, numero dei pasti — Utilizzazione della forza muscolare — Ingrassamento artificiale dei bovini — Produzione del latte, segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione del latte, scudo di Guénon — Alimentazione appropriata alle vacche da latte — Del vitellame, cure che richiede e sua diversa destinazione — Perfezione raggiunta da alcune razze bovine nella produzione della carne e del latte.

Allevamento della specie ovina. — Particolarità riguardanti la specie ovina: vello, bioccoli, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grado di finezza della lana — Scelta dei riproduttori; monta; gestazione e sua durata; parto; allattamento; slattamento; amputazione della coda; castrazione — Alimentazione; pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — Carne degli ovini; ingrassamento — Perfezionamento raggiunto da alcune razze di pecore nella produzione della lana e della carne.

Allevamento della specie suina. — Particolarità riguardanti la specie suina — Scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione — Alimenti più appropriati — Prodotti.

Nozioni intorno all'allevamento degli uccelli da cortile (polli, colombi, ecc.) e dei conigli.

Nozioni elementari di bachicoltura e di apicoltura.

IV.

Industrie rurali.

Macerazione del lino e della canapa. — Prime preparazioni del tiglio.

Caseificio. — Estrazione del burro; sistema comune e moderni perfezionamenti — Arnesi relativi a questa industria.

Formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

Enòtecnia. — Tinaio, cantina, vasi vinari.

Vendemmia trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura. Strumenti e macchine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi da cantina.

Utilizzazione delle vinacce.

Oleificio. — Importanza di questa industria — Composizione del frutto dell'ulivo. — Componenti elementari ed immediati dell'olio — Raccolta e conservazione dell'ulivo — Estrazione dell'olio — Diverse qualità di olii — Conservazione e purificazione dell'olio — Adulterazioni — Utilizzazione della morchia e delle sanze — Locali — Macchine ed attrezzi.

V.

Economia rurale.

Nozioni preliminari - Capitali impiegati nell'industria agraria. — Il capitale fisso ed il capitale circolante.

Fondo agrario. — Del terreno — Terre riunite in un sol corpo e terre sparse — Grandi e piccoli poderi.

Dei fabbricati: situazione, esposizione, disposizione delle varie parti — Abitazioni per gli operai, ampiezza e condizioni igieniche — Abitazioni per gli animali domestici; fienili e magazzini diversi.

Bestiame. — Animali da lavoro: specie da preferirsi nella regione — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da rendita: equini, bovini, ovini, suini — Diverse specie di prodotti che possono fornire questi animali — Speculazioni più indicate per le diverse parti della regione — Quantità di prodotto ottenibile.

Macchine, attrezzi. — Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione — Quantità, prezzo e durata.

Capitale circolante. — Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — Spesa di mano d'opera — Spese di assicurazione — Spese per tasse e amministrazione.

Amministrazione e direzione dell'azienda. — Breve cenno dei vari sistemi di amministrazione rurale — Esame dei sistemi dominanti nella regione: condizioni perchè diano buoni effetti.

Direttori di piccole aziende, capi-servizio, fattori rurali; attitudini, attribuzioni e doveri.

Sistemi di coltura — Coltivazione intensiva ed estensiva: in che consistono; esempi — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra.

Come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

Ordinamento di un'azienda rurale nella provincia.

Nozioni elementari intorno al credito fondiario, al credito agrario, alle assicurazioni, ai consorzi e alle Società cooperative.

ELEMENTI DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Avvertenza. — Per ripartire il meglio possibile questo insegnamento nei tre anni del corso, sembra opportuno mettere gli elementi della fisica e della botanica nel 1°; della chimica e della zoologia nel 2°; della chimica agraria e della mineralogia e geologia nel 3°.

L'insegnante curerà che gli alunni facciano proporzionate collezioni di piante e d'insetti, aiutandoli opportunamente nella loro determinazione e conservazione.

Fisica. — Generalità — Corpi e loro principali proprietà — Attrazione; gravità; peso — Centro di gravità — Forze; potenza e resistenza — Leve — Bilancio — Equilibrio dei liquidi — Principio di Archimede, sue applicazioni.

Cenno sui fenomeni capillari ed osmotici.

Dei gas — Aria atmosferica — Composizione — Altezza — Pressione — Barometri — Legge di Mariotte — Macchina pneumatica — Trombe idrauliche — Sifoni.

Calorico — Sorgenti del calorico — Influenza sulla vita organica — Modi di propagazione — Temperatura dei corpi — Termometri — Calorico specifico — Irradiamento del calorico — Dilatazione dei corpi — Fusione — Solidificazione — Ebullizione — Vaporizzazione — Manometri.

Luce — Sue sorgenti — Fosforescenza — Delle lenti e del microscopio — Azione della luce sulla vegetazione.

Elettricità — Come si manifesti — Effetti sui vari corpi e sulle piante in ispecie — Macchine elettriche — Pile — Fulmine.

Vapore acqueo atmosferico — Igrometri — Pluviometri — Meteore — Nebbie e nubi — Pioggia — Rugiada — Brina — Neve — Grandine — Venti — Influenza delle meteore sulle piante.

Dei climi — Vicende delle stagioni — Climi caldi e climi freddi — Climi secchi e climi umidi — Conseguenze per l'agricoltura — Difesa delle piante contro i danni del gelo e contro il vento — Caratteri del clima della regione — Coltivazioni più adatte.

Chimica. — Corpi elementari e corpi composti — Metalli e metalloidi — Combinazione chimica e miscuglio.

Ossigeno — Idrogeno — Acqua — Azoto e aria atmosferica — Carbonio — Idrocarburi — Acido carbonico ed ossido di carbonio — Cloro — Zolfo — Fosforo — Silicio.

Metalli — Considerazioni generali sulle loro proprietà e sulla loro classificazione — Potassio — Sodio — Calcio — Magnesio — Ferro — Rame — Alluminio e manganese.

Cenni intorno alla proprietà di alcuni fra gli acidi, ossidi e sali più importanti.

Chimica agraria. — Terreno e sue proprietà: saggi analitici.

Cenni sui principali composti organici, vegetali e animali, e sulla composizione delle piante, e sue più importanti variazioni.

Concimi e ammendamenti; loro composizione e trasformazioni.

Cenni sulle acque potabili e su quelle per irrigazione.

Industrie rurali — Composizione e saggio del mosto — Fermentazione alcoolica — Saggio dei vini — Latte: sue proprietà e sue trasformazioni — Saggio del latte — Olio; sue varie qualità; sua formazione ed estrazione — Composizione degli alimenti pel bestiame; loro preparazioni e trasformazioni.

Mineralogia e geologia. — Nozioni di fisica terrestre — Rocce e minerali — Cenni sulle proprietà dei più importanti minerali — Breve descrizione dei minerali più interessanti — Caratteri delle principali roccie plutoniche, sedimentarie, metamorfiche.

Botanica. — Principali differenze fra i vegetali e gli animali.

Parti delle piante — Radice — Fusto — Foglia.

Radici semplici, composte, avventizie.

Fusto e sue parti — Tronco — Rami — Rizomi — Tuberi.

Foglia: sue parti.

Gemma.

Fiore — Infiorescenza — Frutto.

Cellule — Fibre — Vasi — Tessuti diversi — Libro e legno — Formazione delle zone legnose e secondarie.

Assorbimento dei principii nutritivi per mezzo delle radici e delle foglie — Respirazione — Elementi nutritivi assorbiti dal suolo, elementi assorbiti dall'aria — Assimilazione.

Riproduzione per semi — Germinazione — Condizioni perchè possa avvenire normalmente.

Cenni intorno alle crittogame.

Brevi notizie sulle principali piante coltivate.

Zoologia. — Generalità — Principali tessuti organici elementari — Organi, sistemi, apparecchi — Funzioni in generale; funzioni animali propriamente dette, e funzioni vegetative — *Apparecchio locomotore:* ossa, articolazioni, muscoli — Cenni sull'*apparecchio nervoso* e sugli *organi dei sensi* — *Apparecchio nutritivo;* sistema digerente, dige-

stione — sistema circolatorio, circolaziona — sistema respiratorio, respirazione — sistema orinario, secrezione dell'urina — *Apparecchio riproduttivo;* sistema maschile e femminile.

Brevi notizie sui principali tipi di animali mammiferi più utili ed interessanti in agricoltura — Uccelli, rettili, pesci e batraci — Degli insetti; generalità, parti del loro corpo, metamorfosi — Cenno sui principali insetti utili e nocivi in agricoltura.

LINGUA ITALIANA.

L'insegnamento della lingua italiana deve essere ordinato e condotto in guisa, che gli alunni riescano a periodare correttamente, e a correttamente esprimere ciò che loro più importa nelle quotidiane occupazioni della vita campestre.

A tale effetto, pochi, brevi e semplici saranno i precetti: frequenti, al contrario, e svariati gli esercizi del leggere, del mandare a memoria e dello scrivere.

Ponga il maestro la massima cura nella scelta di tali esercizi, attenendosi a descrizioni di cose naturali, di strumenti, di macchine, di lavori; a racconti storici e morali; a biografie, lettere e simili, adattando il tutto esattamente all'istruzione che posseggono gli alunni all'entrare nella scuola, e a quello che di mano in mano vi vanno acquistando.

Nè dimentichi eziandio il maestro che l'insegnamento della lingua italiana, come pure l'altro della storia, deve essere, qual'è in realtà, uno dei mezzi più idonei ed efficaci a imprimere nelle menti e nei cuori giovanili i principii e i sentimenti d'una buona educazione.

Per quanto s'attiene a precetti, basterà il primo anno spiegare le parti del discorso: il secondo anno si tratterà della sintassi, dell'ortoepia e dell'ortografia.

Il terzo anno, giovandosi particolarmente degli esercizi già fatti e da farsi, il maestro, dato qualche cenno dei principali componimenti in prosa, ammaestrerà opportunamente gli alunni nelle lettere e nelle relazioni, toccherà della vita e delle opere dei più grandi nostri scrittori; e venendo ai georgici, procurerà che gli alunni stessi abbiano bastevole notizia di quelli, antichi e moderni, che possono offrir loro buona e acconcia materia di continuata lettura, tanto per giustezza di precetti, quanto per accurata e facile esposizione.

STORIA PATRIA.

Quest'insegnamento deve collegarsi in buona parte con l'insegnamento della lingua italiana, e contribuire eziandio, insieme con esso, a rendere adeguatamente proficua l'opera educativa della Scuola.

Il maestro avrà cura a tal uopo di narrare i più importanti fatti della nostra storia.

L'insegnamento dura due anni.

GEOGRAFIA.

Nell'impartire questo insegnamento avverta il maestro, essere fine precipuo di esso che gli alunni, dopo apprese alcune fondamentali nozioni di geografia; imparino a conoscere particolarmente l'Italia, e più particolarmente ancora la regione e la provincia cui appartiene la Scuola.

La prima parte dell'insegnamento comprende queste nozioni.

Cenni sul nostro sistema planetario — Terra; sue forme; suoi movimenti — Punti cardinali — Latitudine, longitudine; paralleli e meridiani — Eclittica, tropici, zone.

Nomenclatura delle acque e delle terre.

La seconda parte comprende: Cenni sull'Europa, Asia, Africa, America e Oceania.

Italia; sua posizione, suoi confini e sua estensione, sistema orografico e idrografico — Popolazione — Agricoltura — Industria — Commercio — Governo; sua forma — Dinastia regnante — Divisione amministrativa — Notizie sulle principali città.

Descrizione particolare della provincia ove ha sede la Scuola.

ELEMENTI DI ARITMETICA E DI GEOMETRIA.

Aritmetica. — Nomenclatura decimale — operazioni sui numeri interi.

Divisibilità dei numeri — numeri primi — massimo comun divisore di due o più numeri — minimo comun multiplo di due o più numeri.

Frazioni ordinarie — frazioni decimali — varie operazioni sulle une e sulle altre.

Sistema metrico decimale — misure lineari — misure superficiali — misure di solidità — misure di capacità — pesi — monete — ragguaglio delle antiche misure (principalmente di quelle in uso nel luogo) con le nuove.

Numeri complessi e operazioni corrispondenti.

Potenze e radici dei numeri — estrazione della radice quadrata.

Rapporti — proporzioni — media aritmetica — media proporzionale — regola del tre, semplice e composta.

Interesse semplice — interesse composto (pei casi più comuni nei conteggi agrari) — sconto e suoi diversi modi.

Regole di miscuglio — regole di società.

Geometria — Nozioni preliminari, rette perpendicolari ed oblique; rette parallele — Triangoli — Parallelogrammi — Poligoni — Cerchio e sue parti — Misure delle aree delle principali figure geometriche.

Primi elementi di geometria solida — Regole pratiche per valutare la superficie ed il volume dei principali corpi geometrici — Applicazioni alla misura del volume delle biche di fieno, dei mucchi di ghiaia, ecc.; misura del volume dei tini e delle botti.

ELEMENTI DI DISEGNO.

Anno 1°.

Disegno a mano libera, che si limiterà a quanto occorra per addestrare la mano e l'occhio dell'alunno ad una certa simmetria nel tracciare linee curve, nel copiare solidi geometrici, e nel rilevare a semplici contorni qualche parte di vegetale o qualche animale, o qualche strumento, tenendosi entro quei giusti limiti di correttezza che bastino al fine di particolare utilità, cui è diretto questo disegno.

Anno 2°.

Disegno geometrico - risoluzione grafica dei problemi più importanti relativi alle rette, agli angoli, ai triangoli, ai quadrilateri, ai poligoni regolari, ai circoli ed alle ellissi.

Disegno dei solidi geometrici.

Disegno topografico - scale di proporzione - applicazioni - copia e riduzione dei disegni - segni convenzionali usati nel disegno topografico.

Anno 3°.

Disegni delle coltivazioni diverse, delle strade, delle acque, ecc.

Disegno dei poderi, di piccole costruzioni rurali, e di macchine agrarie.

ELEMENTI DI COMPUTISTERIA GENERALE ED AGRARIA.

Richiamo delle regole aritmetiche concernenti le operazioni di computisteria.

Partite e conti; norme per la loro registrazione — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessione delle partite e dei conti — Sistemi di registrazione — Registrazioni cronologiche e sistematiche — Scrittura semplice — Scrittura doppia.

Libri computistici — Prima nota, giornale, libro mastro — Libro di cassa, e libri sussidiari diversi.

Inventario — Cautele nella sua compilazione — Classificazione di un patrimonio.

Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Stato generale attivo e passivo in principio d'anno — Conti delle spese e delle rendite — Sopravvenienze attive e passive — Utili e scapiti — Conto delle rimanenze in fine d'anno; Bilancio.

Preventivi — Consuntivi — Relazione.

Nozioni pratiche relative alle scritture ed ai contratti.

Operazioni più semplici e più frequenti derivate dal credito agrario, dal credito fondiario, dai consorzi, dalla cooperazione.

Esercizi continuati intorno al modo di tenere i libri delle aziende rurali (a scrittura semplice ed a scrittura doppia).

ELEMENTI DI AGRIMENSURA.

Rette e piani orizzontali e verticali: mezzi di determinarli.

Allineamenti; come si traccino, come se ne trovi l'intersezione — allineamenti paralleli e allineamenti perpendicolari tra di loro.

Misura delle distanze, accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio; sua descrizione, suo uso.

Squadro graduato; sua descrizione, suo uso.

Rilevamenti; disposizioni preliminari, secondo i casi più comuni — Rilevamento di un terreno col mezzo di palline e di canne.

Rilevamento di un terreno col mezzo dello squadro agrimensorio — Rilevamento con lo squadro graduato.

Mappa del terreno.

Livellazione — differenza di livello — livello vero e apparente — strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta, longitudinale e trasversale — profilo di livello — curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani, modi di determinarla.

Piccoli computi intorno a sterri e rinterri.

ELEMENTI DI CALLIGRAFIA.

L'insegnamento della calligrafia ha uno scopo modesto e pratico: abituare i giovani all'uso di una scrittura *chiara*, e quant'è più possibile, *nitida*. Il docente deve esercitare gli alunni esclusivamente nel carattere corsivo inglese.

RIPARTIZIONE E ORARIO DEGLI INSEGNAMENTI.

MATERIE D'INSEGNAMENTO		Anni di corso		
		I	II	III
		Ore per settimana		
Elementi di.	Lingua italiana	4	3	2
	Storia e geografia	2	2	—
	Aritmetica e geometria	3	2	—
	Computisteria generale ed agraria	—	2	3
	Disegno	3	2	2
	Calligrafia	2	—	—
	Scienze fisiche e naturali	4	3	2
	Agraria (con l'economia e le industrie)	—	4	4
	Zootecnia	—	—	2
	Agrimensura	—	—	3
		18	18	18

Avvertenze.

Nelle ore date all'insegnamento è compreso il tempo per gli esercizi didattici e dimostrativi.

Allo studio si possono assegnare dalle due alle tre ore il giorno.

Il lavoro nell'azienda è obbligatorio tutti i giorni, salvo le interruzioni per feste o per intemperie, e dura dalle 5 alle 8 ore il giorno.

Nei giorni di festa si facciano gite istruttive, secondo l'opportunità.

Quando i lavori dell'azienda sono sospesi per intemperie, la maggior parte del tempo deve essere destinato ad esercitare gli alunni nelle piccole industrie campagnuole, più confacenti ai bisogni del luogo; e il resto deve essere dedicato allo studio, alle ripetizioni scolastiche o a quant'altro può spettare all'insegnamento.

Ove l'urgenza dei lavori lo richiegga, può il direttore sospendere in parte o in tutto, le lezioni per qualche giorno.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
L. Miceli.

(Modello di attestato di licenza)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione Generale dell'agricoltura

R. Scuola pratica d'Agricoltura per la provincia di Girgenti IN GIRGENTI

ATTESTATO DI LICENZA

*Il Signor*_____ _____ *del*_____ *nato in*_____ *provincia di*_____ *alunno di questa Regia Scuola pratica di Agricoltura, vi ha compiuto regolarmente il corso, sostenendo con approvazione tutte le prove di esame, onde in conformità dell'art.* 10 *della legge* 6 *giugno* 1885, *n.* 3141 (*serie* 3ª), *gli si rilascia il presente attestato.*

_____ 189__

Il Presidente del Comitato amministrativo

Il Direttore

Il Regio Commissario

R. SCUOLA PRATICA DI AGRICOLTURA

Attestato degli esami di licenza

*Il Signor*_____ *del*_____ *nato in*_____ *provincia di*_____ *alunno di questa Regia Scuola pratica di Agricoltura, ha riportato negli esami di licenza la seguente classificazione.*

Materie d'esame	PROVE		ESERCITAZIONI pratiche	NOTE
	scritte	orali		

Lavoro (media dei voti riportati nel triennio _____ *punti*_____

*È stato licenziato con voti*_____ *su* _____

_____ 189__

Il Direttore

Il Numero 6934 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Nell'intento di promuovere e favorire il miglioramento del materiale vinario delle Cantine, che tanta parte ha nella buona fabbricazione e conservazione dei vini;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aperti concorsi a premi fra le aziende vinarie private nelle provincie di Novara, Cremona, Padova, Reggio-Emilia, Macerata, Lucca, Teramo, Campobasso, Cosenza e Girgenti;

Art. 2.

I premi assegnati a ciascuna provincia sono i seguenti:

Per i proprietari:

Una medaglia d'oro con lire 1000;

Due medaglie d'argento con lire 500 ciascuna.

Per i cantinieri:

Una medaglia d'argento con lire 200;

Due medaglie di bronzo con lire 100 ciascuna.

Art. 3.

Con decreto ministeriale verranno specificate le norme che regolano questo concorso ed il conferimento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Ferrara, col quale, in conformità al voto espresso da quella Giunta provinciale amministrativa, si propone lo scioglimento della Amministrazione della Congregazione di Carità di Argenta;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Argenta è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal Prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento della Pia Amministrazione e dipendenti Opere Pie entro il termine più breve.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il rapporto del Prefetto di Macerata, col quale, in conformità del voto espresso dalla Giunta provinciale amministrativa, viene proposto lo scioglimento della Amministrazione della Congregazione di Carità di Visso per irregolarità accertate anche da inchiesta;

Visto l'art. 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di Carità di Visso è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento di detta Congregazione e dipendenti Opere Pie, entro il termine più breve.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 1° del R. decreto 12 giugno 1890, col quale sono aperti concorsi a premi tra le aziende vinarie private nelle provincie di Novara, Cremona, Padova, Reggio-Emilia, Macerata, Lucca, Teramo, Campobasso, Cosenza e Girgenti;

Visto l'articolo 3 dello stesso regio decreto, nel quale è disposto che con decreto ministeriale saranno specificate le norme che regolano i concorsi e il conferimento dei premi;

Decreta:

Art. 1. In ciascuna delle dieci provincie suddette sono assegnati i seguenti premi:

Per i proprietari:

1° una medaglia d'oro con lire 1000;

2° due medaglie d'argento con lire 500 ciascuna.

Per i cantinieri:

1° una medaglia d'argento con lire 200;

2° due medaglie di bronzo con lire 100 ciascuna.

Art. 2. Le domande d'ammissione al concorso dovranno essere presentate al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 31 marzo 1891, e dovranno indicare il nome e co-

gnome del concorrente o del suo capo cantiniere, il rispettivo domicilio, ed il comune dove è la cantina per la quale si concorre.

L'aggiudicazione dei premi sarà fatta nel 1° semestre del 1892.

Art. 3. Il concorso si disputerà fra quei concorrenti che dimostreranno:

1° di possedere condizioni opportune di locali, vasi vinari, attrezzi e macchine per una bene adatta vinificazione;

2° di avere una produzione annua di vini non minore di cinquecento ettolitri per conseguire il premio della medaglia d'oro e di ettolitri duecento per conseguire i premi delle medaglie d'argento.

Art. 4. I concorrenti devono permettere ai delegati del Ministero di visitare le cantine per le quali aspirano al premio, e fornire ad essi tutte le informazioni di cui possono avere bisogno.

I prefetti delle provincie interessate sono incaricati di dare al presente decreto la maggiore possibile pubblicità, facendolo inserire nei bollettini amministrativi e nei giornali agrari e politici della rispettiva provincia.

Roma, addì 12 giugno 1890.

Il Ministro: L. MICELI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data dell'8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti, o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Grótte, in provincia di Girgenti, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Grotte, in provincia di Girgenti.

Il prefetto della provincia di Girgenti è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1890.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Villelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta è accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Villelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta.

Il prefetto della provincia di Caltanissetta è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1890.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 930820 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 400, al nome di *Strina Carmela* fu Antonio, vedova di *Mulfa* Salvatore, domiciliata in Siracusa, vincolata ai termini dell'art. 11 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª) e dell'art. 42 del regolamento annesso al Regio decreto 31 agosto 1886, n. 4012 per il matrimonio fra la titolare e Loreto Corrado fu Giovanni, guardia di finanza, ecc., è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Stini Maria Carmela* fu Antonio, vedova di *Malfa Salvatore*, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 826025 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 700, al nome di Fadini Orazio, Umberto, Giulio e *Maria-Antonietta* fu Gerolamo, i due ultimi sotto la tutela di Fadini Marco, tutti eredi indivisi di Bisleri Antonia, domiciliati in Crema, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fadini Orazio, Umberto, Giulio ed *Antonia-Maria* fu Gerolamo, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 luglio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

Il R. Provveditore agli studi della Provincia di Bari

Avvisa.

Nel R. liceo Cirillo di Bari è aperto un concorso in conformità delle disposizioni sancite dal regolamento 11 novembre 1888 per tre posti semigratuiti nell'annesso convitto nazionale.

Gli esami avranno luogo nei giorni 17 e seguenti del p. v. luglio nel locale del R. liceo Cirillo.

Per l'ammissione al detto concorso, ogni candidato, non più tardi del 10 luglio p. v., dovrà far tenere al preside-rettore dell'istituto:

1. Una istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe faccia o abbia fatto gli studi;

2. L'attestato di frequenza all'a scuola o di promozione rilasciato dal direttore;

3. La fede legale di nascita;

4. Un'attestazione di moralità rilasciata dalla Giunta municipale;

5. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori o del candidato stesso.

I suddetti documenti dovranno essere tutti in carta da bollo.

Saranno ammessi al concorso quei candidati i quali godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studi elementari e a tutto settembre corrente anno non abbiano oltrepassato l'età di anni 12. I soli alunni del convitto o di altro egualmente governativo potranno essere ammessi di un'età anche maggiore.

Bari, 9 giugno 1890.

Il R. Provveditore agli studi
G. LAUDISI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 10 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	761, 5
Umidità relativa a mezzodì	33
Vento a mezzodì	SW. debole.
Cielo a mezzodì	1/4 coperto.
Termometro centigrado massimo	30°, 0,
Termometro centigrado minimo	15°, 5,

10 luglio 1890.

Europa pressione piuttosto bassa intorno Scandinavia e Danimarca; alquanto elevata 766 mill. Golfo Guascogna. Germania settentrionale 753 a 754 mill.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso; cielo sereno; venti deboli; temperatura in aumento. Stamane cielo alquanto nuvoloso Italia superiore, sereno altrove. Venti deboli calma. Barometro 760 a 763 Nord e centro; 763 a 764 Mediterraneo. Mare calmo.

Probabilità: venti freschi intorno ponente; cielo sereno; temperatura elevata.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 10 luglio 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,30.

VERGA C., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicasi un sunto di petizioni ed il regio decreto con cui fu provveduto, durante lo scorso trimestre, alla rimozione di alcuni sindaci.

Presentazione di progetti di legge.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, presenta i seguenti progetti di legge:

1. Modificazioni di assegni per opere stradali ed idrauliche;

2. Modificazioni di assegni per opere ferroviarie;

3. Concorsi e sussidi a favore dei danneggiati dalle piene dell'autunno del 1889.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta seguenti progetti di legge:

1. Modificazioni alla tariffa consolare;

2. Riforma delle disposizioni relative alla verificazione periodica dei pesi e misure ed ai diritti metrici.

Questi progetti saranno tutti trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE dice per la prossima seduta i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

Avverte tuttavia fin d'ora che, avverandosi quello che egli spera, il caso cioè di relazioni che si trovino in pronto, la prossima seduta pubblica del Senato avrà luogo lunedì 14 corrente alle ore 2.

La seduta è levata (ore 2 e 45).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 10 luglio 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2.10.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

IMBRIANI dichiara che gli sono giunte altre informazioni circa il delegato di pubblica sicurezza di Corato...

PRESIDENTE nota che questo argomento non è all'ordine del giorno. L'onorevole Imbriani potrà presentare un'interpellanza.

Seconda lettura del disegno di legge sui provvedimenti per la città di Roma.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 1°.

« Fermi gli obblighi dello Stato e del Comune di Roma per effetto delle convenzioni approvate con le leggi del 14 maggio 1881, n. 209 e 8 luglio 1883, n. 1482, il Governo del Re provvederà alla esecuzione e al compimento delle opere governative accennate nell'art. 3 della convenzione 14 novembre 1880.

« Per il Policlinico, che fa parte di tali opere governative, in aggiunta a quanto risulterà speso al momento dell'approvazione della presente legge, viene fissata una nuova spesa massima di 10 milioni di lire, oltre il prezzo ricavato dall'area già acquistata per fondarvi detto istituto sull'Esquilino tra Porta Maggiore e il Viale Manzoni. »

ARBIB propone che sia soppresso il secondo capoverso di questo articolo; poichè non crede che il Parlamento dovrebbe interessarsi di una questione, nella quale si sono già avute tante incertezze e circa la quale non hanno dati certi, nè si può fare un preventivo su solide basi.

L'oratore riferendosi al ministro del tesoro, circa il diritto di rivalsa sulle aree non occupate, accenna ai precedenti della questione a conferma della sua proposta, nella quale insiste.

GIOLITTI, ministro del tesoro, ritiene che la questione sia più di competenza del ministro delle finanze.

BONGHI rivolgesi pure al ministro del tesoro, dubitando che possa essere soddisfatto dalle disposizioni di questa legge, che portano onere allo Stato.

A quanto ammonta veramente la spesa alla quale lo Stato si impegna? E come si può far proposta al Parlamento di approvare questo onere, con criterii così incerti?

Questa incertezza di criterii si manifesta appunto fino dal primo articolo della legge, là dove si comprendono le maggiori spese per il policlinico, a riguardo del quale non vien posta avanti al Parlamento la spesa già fatta, e non si ha nessun dato positivo di quelle che si abbiano ancora a fare.

GIOLITTI, ministro del tesoro, osserva che le spese indicate in questo articolo son le stesse già approvate con una convenzione passata fra il Governo e il Municipio; quindi nulla di nuovo è intervenuto; e in questa legge si determina appunto il limite massimo della spesa.

Quanto all'indeterminatezza della spesa, dentro certi limiti, non è cosa nuova che sia portata davanti al Parlamento; e della spesa

stesso, anno per anno, con la legge del bilancio saranno stanziate le quote necessarie.

NICOTERA riferendosi alla legge del 1881, quale presidente della Commissione che la esaminò, rileva il difetto di quella e della legge ora presentata, che non si abbiano progetti e preventivi ben chiari e determinati.

Quello dunque che accadde dopo la legge del 1881, accadrà dopo questa.

Nel 1881 l'onorevole presidente del Consiglio trovavasi d'accordo con l'oratore nel ritenere insufficienti, anzi meschini i provvedimenti allora proposti; ma come si può pretendere ora che la città di Roma provveda ai bisogni inerenti alla capitale di un grande Stato, ponendo, ad esempio, un limite massimo di 10 milioni per il policlinico, col rischio di vederlo costruito a metà?

Quindi necessità prima era di discriminare con certi e razionali criteri le opere ordinarie della città, da quelle che sono esclusivamente inerenti alla capitale dello Stato.

Deplora in conseguenza la precipitazione con cui si vorrebbe fare questa legge, ora non sufficientemente studiata.

Alla vigilia delle ultime elezioni comunali in Roma fu fatta una inchiesta sulla amministrazione municipale; e questa potrebbe essere argomento, se pubblicata o comunicata al Parlamento, per procedere con criteri più positivi nella discussione e approvazione della legge di provvedimenti per Roma.

Ora se la Commissione d'inchiesta fece delle proposte, come ne ritiene che ne facesse..

CRISPI, presidente del Consiglio, esclude che la Commissione facesse delle proposte.

NICOTERA. Essa ha presentato delle conclusioni!

L'oratore finisce col dichiarare che con la presente legge non si chiude la questione amministrativa della capitale e che il Governo dovrebbe assumere direttamente le opere di carattere nazionale, e col proporre la soppressione delle parole: *spesa massima.*

PRESIDENTE avverte che la proposta deve essere sottoscritta da dieci deputati.

BONGHI non vuole che si rinnovi l'errore del 1881, di decretare opere il cui costo è incognito.

MARTINI FERDINANDO, relatore, (Segni d'attenzione) rileva l'errore in cui è caduto l'onorevole Nicotera ritenendo che il comune di Roma abbia speso più dei 50 milioni accordatagli dal Parlamento; il comune non doveva spendere, nè ha speso in opere governative più dei 30 milioni assegnatigli. E' dunque un altro errore quello dell'onorevole Bonghi, di ritenere che questa legge innovi sulla legge del 1881. Essa non ne è che la conseguenza.

Siccome le opere assegnate richiederanno effettivamente più dei 30 milioni che il comune doveva spendere, lo Stato con questa legge interviene a compiere il suo dovere di provvedere al resto della spesa.

Dichiara poi che non può accettare l'emendamento dell'onorevole Arbib, per le ragioni esposte dall'onorevole ministro del Tesoro.

ARBIB chiede che, almeno, si tolga la parola *massima* e si muti la parola; *prezzo ricavato* in queste altre: *prezzo che si ritrarrà.*

GIOLITTI, ministro del tesoro, non può accettare.

(Approvasi l'art. 1°).

LUCIANI presenta la relazione sul progetto di iniziativa del deputato Cavalletto ed altri per modificazioni alla legge 4 dicembre 1879.

VIGONI presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle tramvie e ferrovie economiche.

SUMMONTE presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle scuole di arti e mestieri e sulle scuole speciali per l'incremento delle industrie e del commercio.

PRESIDENTE dà lettura dell'art. 2°:

« Oltre le opere governative ricordate nel precedente articolo e quelle di cui alla legge 14 luglio 1887, n. 4730, il Governo del Re eseguirà per conto dello Stato i lavori occorrenti a compiere la prosecuzione della via *Cavour* e della via dello *Statuto* fino a Piazza Venezia, non che due ponti sul Tevere e relativi accessi, uno dei quali sarà il ponte *Umberto* destinato a stabilire la comunicazione col nuovo Palazzo di Giustizia ai Prati di Castello.

« All'effetto di cui sopra si procederà ad una constatazione delle condizioni in cui si trovino le opere incominciate, e si terrà conto delle occupazioni già definitivamente avvenute per espropriazioni di aree. »

ARBIB chiede: perchè gli si indichi uno solo dei ponti la cui costruzione viene assunto dallo Stato; che cosa s'intenda con le parole: *relativi accessi*, che l'oratore ritiene troppo vaghe, e che significhi il secondo capoverso.

GIOLITTI ministro del tesoro, crede che non si possa dubitare che l'accesso significa la strada che conduce al ponte, e dichiara che si preferirà quel ponte che meglio si colleghi con le opere del Tevere.

BONGHI chiede se lo Stato intenda assumere il ponte che deve attraversare il Foro Romano.

MARTINI, relatore, spiega il senso del secondo capoverso.

GIOLITTI, ministro del tesoro, osserva che si parla di ponti sul Tevere. (Si ride).

(L'articolo 2° è approvato).

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 3°.

« Lo Stato provvederà alla spesa per la esecuzione delle opere suddette mediante emissioni di titoli speciali di rendita ammortizzabili in 50 annualità, come pei lavori di sistemazione del Tevere, e nelle somme che saranno annualmente determinate nel bilancio dell'entrata in corrispondenza alle spese inscritte nei bilanci dai cui dipenderanno le opere. »

ARBIB propone la seguente aggiunta, della quale dà ragione:

« Qualora il comune di Roma intendesse per la continuazione delle opere del piano regolatore ricorrere al credito, il Governo del Re è autorizzato ad emettere annualmente per conto del comune tanti titoli speciali simili ai precedenti, quanti gli saranno da esso richiesti, semprechè il comune provi di avere iscritto nel suo bilancio ordinario le somme occorrenti al servizio degl'interessi e dell'ammortamento dei titoli emessi per suo conto. »

GIOLITTI, ministro del tesoro, non può accettarla perchè andrebbe contro lo scopo della legge, confondendo il bilancio dello Stato con quello del Comune.

ARBIB ritira la sua proposta.

(Approvasi l'articolo 3).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 4:

« Per le espropriazioni che ancora si rendessero necessarie al compimento delle opere di cui negli articoli precedenti, ed alla esecuzione di quelle comprese nel piano regolatore edilizio della città di Roma approvato con Regio decreto 8 marzo 1883, e nelle successive sue varianti, si applicheranno le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 pel risanamento della città di Napoli ».

PIACENTINI anche in nome dell'onorevole Balestra, propone il seguente emendamento aggiuntivo «...... limitatamente ai fondi urbani nei quali si verifichino le condizioni previste dall'articolo 18 della legge medesima ».

MARTINI, relatore, non può accettare l'aggiunta; avvertendo che ben 40 milioni si sarebbero risparmiati se fin dal 1831 si fosse applicata qui la legge sul risanamento di Napoli.

GIOLITTI, ministro del tesoro, si associa alle considerazioni del relatore.

(L'articolo 4 è approvato).

PRESIDENTE, pone in discussione l'articolo 5;

« A cominciare dall'esercizio 1890-91 la quota di spesa, che, in forza dell'articolo 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 sulle opere del Tevere, è ora posta a carico del Comune, verrà assunta a conto dello Stato, il quale riscuoterà a sua volta, per la parte spettante al Comune, i contributi di cui è parola nell'articolo 3 della legge medesima ».

BONGHI crede che logicamente si dovrebbero restituire al Comune le somme indebitamente percette.

GIOLITTI, ministro del tesoro. Quelle somme sono state riscosse in base ad una legge, e quindi debitamente; ora si muta la legge,

(Approvasi l'articolo 5).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo 6:

« Nel decennio 1891-1900 l'amministrazione dello Stato assumerà la riscossione non soltanto del dazio consumo governativo, ma anche dei dazi addizionali e comunali della città di Roma e pagherà al Comune medesimo la somma annuale di 14,000,000 di lire ».

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, propone che, conformemente a quello che si è fatto per Napoli, si aggiunga a questo articolo il seguente capoverso: « Durante l'amministrazione governativa dei dazi di consumo non può farsi luogo a modificazioni di tariffa senza l'approvazione del Governo ».

MARTINI F., relatore, accetta.

CUCCHI FRANCESCO prega il Governo di confermare alla Camera la promessa di unificare tutti i prestiti contratti dal comune con la Cassa depositi e prestiti.

GIOLITTI, ministro del tesoro, dichiara che ripartirà il rimborso nel massimo termine concesso dalla legge.

(Approvansi l'art. 6 con l'aggiunta e, senza discussione, i successivi fino al 9).

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente art. 10:

« Ferma rimanendo la somma complessiva del concorso dello Stato nei lavori della capitale, il Governo del Re è autorizzato a proporre in sede di bilancio nuovi provvedimenti, qualora, approvato il bilancio comunale, risulti che il municipio di Roma non sia in grado di eseguire pubblici lavori.

« Le anticipazioni che siano fatte per effetto del presente articolo saranno detratte dalle ultime annualità del concorso medesimo ».

ARBIB ritiene che questa disposizione, oltre far risorgere quella promiscuità di bilanci, che il Governo ha dichiarato di voler evitare, esponga a grave pericolo il bilancio del comune di Roma.

BONGHI domanda spiegazioni sul 2° capoverso.

GIOLITTI, ministro del tesoro, dopo aver avvertito che l'articolo fu proposto dalla Commissione, dichiara che il comune non potrà rimborsare nulla più di quello che abbia effettivamente ricevuto.

CRISPI, ministro dell'interno, per togliere ogni dubbio, propone che invece di dire: *pubblici lavori* si dica: *lavori del piano regolatore*

DE ZERBI domanda se l'edificio del mattatoio sarà o no compreso nei lavori del piano regolatore, e perciò compreso in questo articolo.

MARTINI, relatore, risponde affermativamente, e prega il presidente del Consiglio di consentire in questa interpretazione.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta.

(Si approva l'articolo 10 con la modificazione proposta dal presidente del Consiglio).

« Art. 11. I beni delle confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni romane saranno indemaniati e le loro rendite destinate ad Istituti di beneficenza della capitale. Delle dette rendite la Congregazione di carità erogherà quanta parte possa occorrere per sopperire a spese di beneficenza oggi sostenute dal comune di Roma, dal cui bilancio, cominciando dall'esercizio finanziario 1891, saranno tolte tutte le somme iscrittevi per codesto titolo.

« Le somme necessarie a questo servizio, fino alla liquidazione definitiva, saranno anticipate dal tesoro in conto corrente. »

PAPA, a nome anche degli onorevoli: Mordini, Lunghini, Lazzarini, Cambray-Digny, Torrigiani, Brunicardi, Vaccaj, Luciani, Luporini, Penserini, Briganti-Bellini, Zanolini, Poli, Luzi, De Dominicis, Vigoni, Sola, Marcatili, Randaccio, Maiiotti Ruggero, Benedini, Gorio, Elia, Roncalli, Tasca, Zucconi, Sacconi, Gentili, svolge il seguente emendamento:

« I sottoscritti propongono che dall'articolo 11 sia tolta la parola *romane*, e si aggiunga invece un capoverso del seguente tenore:

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle Confraternite, Confraterie e Congregazioni già dette *nazionali*, fondate in Roma a beneficio dei cittadini originari di determinate regioni, Provincie o Comuni del regno. »

CAMBRAY-DIGNY spera che la Commissione accetterà l'emendamento dell'onorevole Papa: e aggiunge che questo articolo 11 contraddice ad una disposizione della legge sulle Opere pie, destinando le rendite di alcuni Istituti che esercitano la beneficenza al solo scopo di vantaggiare le finanze del comune di Roma.

Secondo l'oratore questa soppressione non è legittima, e si augura che il Parlamento non vorrà provvedere alle finanze di Roma confiscando il patrimonio dei poveri.

BONGHI domanda al Governo se, in materia di beneficenza, s'intenda o no di stabilire un diritto eccezionale per la città di Roma: e sostiene la necessità di modificare la forma dell'articolo 11 affinchè apparisca chiaramente quale sia il fine che si propone.

CHIMIRRI dà ragione del seguente emendamento:

« Le rendite dei beni delle Confraternite, confrarie, congreghe, congregazioni romane, soggette a trasformazione a tenore dell'articolo 87 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza saranno principalmente erogate dalla Congregazione di carità per sopperire a spese di beneficenza oggi sostenute dal comune di Roma, dal cui bilancio, cominciando dall'esercizio finanziario 1891, saranno tolte tutte le somme iscrittevi per codesto titolo.

« Il resto identico ».

BONASI propone la soppressione dell'art. 11 in omaggio alle disposizioni della legge sulle Opere pie e di pubblica sicurezza, e perchè non crede giustificato costituire un *jus* eccezionale per la città di Roma, specie quando esso si esplica danneggiando i poveri, e in pari tempo le condizioni del Comune e dello Stato.

MARTINI, relatore, risponde che il concetto della Commissione è questo: che debbano essere soggette all'indemaniazione soltanto le Confraternite romane.

Questo concetto crede abbastanza chiaramente espresso nell'art. 11, e perciò non accetta alcuno degli emendamenti presentati.

CRISPI, presidente del Consiglio, osserva all'onorevole Borghi che si vuol creare per Roma un *jus* singolare, indemaniando i beni delle Confraternite romane affinchè le loro rendite sieno erogate nelle spese di beneficenza nella capitale del regno: ove questo provvedimento non fosse approvato dovrebbe supplire lo Stato: e poichè questo non può fare di più, è giusto adoperare a scopi utili rendite di Istituti che a nulla servono. (Benissimo).

Dichiara perciò di respingere tutti gli emendamenti. (Vive approvazioni).

PAPA prende atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo, e ritira il suo emendamento.

CHIMIRRI ritira l'emendamento, ma voterà contro l'articolo.

(E' approvato l'art. 11).

« Art. 12. Ad avere unità di gestione e di direzione per la esecuzione delle opere governative ed edilizie ricordate negli articoli 1 e 2 della presente legge, sarà con decreto reale costituito apposito ufficio tecnico amministrativo alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.

« A quest'ufficio spetterà pure la direzione e la vigilanza di tutti i lavori che il comune di Roma delibererà di compiere in esecuzione del piano regolatore edilizio della città, e dal medesimo dovrà unicamente dipendere l'ufficio tecnico pel piano regolatore attualmente instituito presso il municipio di Roma ».

ARBIB raccomanda che non si prenda pretesto da questo articolo per nominare una nuova falange d'impiegati, e che sia lasciato libero il Municipio di conservare o no il suo ufficio tecnico del piano regolatore.

PIACENTINI si unisce a questa raccomandazione.

GIOLITTI, ministro del tesoro e MARTINI F., relatore, rispondono all'onorevole Arbib che si terrà conto delle sue osservazioni, ma che non si potrebbero concretare nel testo della legge.

BALESTRA vuole che il Comune possa conservare il suo ufficio tecnico pei lavori pubblici che fa a sue spese, sia pure col concorso del Governo.

COCCAPIELLER sostiene l'articolo così come è formulato, avendo fatto cattiva prova l'ufficio del piano regolatore.

CAVALLETTO accetta pure l'articolo 12 così come è proposto, e del quale l'esecuzione delle opere pubbliche a Roma ha dimostrato la necessità. (Approvazioni).

BALESTRA insiste nella sua proposta.

DE ZERBI è favorevole all'articolo 42.

CAVALLETTO persiste nelle sue dichiarazioni.

BONGHI crede valide le ragioni esposte dall'on. Arbib a pro del suo emendamento.

ARBIB dimostra come l'articolo, così come è formulato, consacra il mantenimento dell'ufficio tecnico del piano regolatore che è attualmente stabilito nel comune di Roma.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara a nome del Governo e della Commissione di accettare l'emendamento dell'on. Arbib.

FERRARI ETTORE rinunzia alla parola.

PANATTONI crede che si possano togliere nell'articolo le parole « ad avere unità di gestione e di direzione ».

MARTINI F., accetta in nome della Commissione l'emendamento dell'on. Arbib ed anche quello dell'on. Panattoni.

BALESTRA risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Cavalletto sulla responsabilità dell'ufficio tecnico municipale di Roma

FINALI, ministro dei lavori pubblici, dà spiegazioni sulla parte presa dal genio civile nei lavori del Tevere.

COCCAPIELLER rinuncia alla parola.

PRESIDENTE legge e mette ai voti l'articolo 12 così come resta formulato: « Per la esecuzione delle opere governative ed edilizie ricordate negli articoli 1 e 2 della presente legge sarà con decreto reale costituito apposito ufficio tecnico amministrativo alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.

« A questo ufficio spetterà pure la direzione e la vigilanza di tutti i lavori che il Comune di Roma delibererà di compiere in esecuzione del piano regolatore edilizio della città. »

(E' approvato).

PANATTONI fa alcune osservazioni riguardanti la forma dell'articolo 13.

MARTINI F., relatore, risponde che la forma usata in un disegno di legge non può essere molto studiata.

(Sono approvati gli articoli 13 e 14).

CHIMIRRI domanda schiarimenti al Governo ed alla Commissione sulla portata ed il significato che ha la fusione dei diversi Istituti di beneficenza della città di Roma.

La quale fusione resta, per mezzo dell'articolo 15, nella facoltà del Governo di operare.

BACCELLI GUIDO crede che nessun articolo della legge sia così provvido come il 15°, giacchè l'attuale organizzazione degli ospedali di Roma presenta moltissimi inconvenienti; vi sono tre o quattro Istituti, che un tempo servivano ed ora non sono più all'altezza dei tempi, solo il concentramento dei diversi Istituti ospitalieri può in certo modo lenire gli inconvenienti, che ora si deplorano.

MARTINI, F. relatore, dice che l'onorevole Baccelli ha dimostrato così chiaramente la necessità della concentrazione degli Istituti ospedalieri che qualunque altra considerazione è passata in seconda linea e si è dovuta sancire nella legge questa concentrazione.

CHIMIRRI intende il pensiero nobilissimo dell'onorevole Baccelli, intende anche la necessità di sciogliere il problema degli ospedali di Roma, ma non crede che si possa risolvere qui come una questione incidentale, propone perciò la soppressione dell'articolo 15.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 15.

(E' approvato)

BONGHI parla dell'articolo 16 domandando spiegazioni sulla fusione dell'ospedale di Santo Spirito, che è un'opera pia dipendente dal Ministero dell'interno col Policlinico che deve dipendere dal Ministero della pubblica istruzione.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che l'ospedale dipenderà dal Ministero dell'Interno, le cliniche dipenderanno da quello della pubblica istruzione.

BACCELLI GUIDO spiega all'onorevole Bonghi le modalità con cui si effettuerà la fusione dei due Istituti.

BALESTRA ritira il suo emendamento.

(È approvato l'art 16 ed è pure approvato l'art. 17).

BONGHI. Essendo già la discussione del disegno di legge sul finire dice di esso quello che disse della legge del 1881, cioè che è un aborto.

Esprime la convinzione che fra pochi anni la questione di Roma sarà nuovamente innanzi alla Camera.

CADOLINI avendo fatto parte della Commissione nominata dal ministro per studiare le condizioni del comune di Roma, dichiara che quella Commissione non fece proposte, nè preparò disegni di legge, ma rispose alle quistioni postele dal ministro.

Prega il Governo di pubblicare la relazione di quella Commissione.

TROMPEO domanda alla Commissione se avrebbe difficoltà di aggiungere nel primo comma dell'articolo 18 le parole *ogni anno;* e prega il relatore di dichiarare se la Commissione intenda che il pareggio di cui si parla in questo articolo, debba verificarsi nel preventivo ovvero nel consuntivo.

ARBIB dà ragione del seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « dal Governo del Re, » aggiungere le seguenti: « verso il comune di Roma. »

MARTINI F, relatore, risponde all'onorevole Bonghi che se tutte le leggi che egli ha qualificato per aborti, tali veramente fossero, la legislazione italiana sarebbe tutta una clinica ostetrica.

Dice che senza conoscere il bilancio del Comune, non è lecito fare quelle censure che l'onorevole Bonghi ha rivolto alla Commissione parlamentare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rispondendo alle critiche dell'onorevole Bonghi, dice non essere ragionevole il confronto tra questa legge e quella del 1881.

Dimostra a quanti bisogni la legge che ora si discute, definitivamente provveda, e dichiara che questo articolo 18 egli propose alla Commissione come mezzo di conciliazione senza rinunziare alle sue idee, e spinto dall'amore che porta alla capitale del Regno. Questo articolo 18 è un freno, ed avrà buoni effetti.

Il Governo ha fiducia che dalle prossime elezioni generali amministrative uscirà un Consiglio comunale, che voglia e sappia fare efficacemente gli interessi di Roma.

Che se anche questa speranza dovesse essere delusa, allora non mancherebbero proposte più radicali. (Approvazioni).

SONNINO espone quali siano le condizioni del bilancio di Roma, ed il disavanzo effettivo di quest'anno calcola a 7 milioni e mezzo circa. A liquidarlo si può provvedere col maggior reddito per la revisione dei fabbricati.

Il disavanzo quindi per l'avvenire è ridotto a due milioni e mezzo, e vi si potrà far fronte con nuove imposte e con economia. Dice quindi all'onorevole Bonghi che vi è modo di provvedere effettivamente al pareggio.

RUSPOLI darà il voto favorevole a questa legge, con un sentimento profondo di riconoscenza verso la rappresentanza nazionale che ha tanto migliorato questi provvedimenti. Confida che il nuovo Consiglio comunale di Roma saprà corrispondere all'aspettazione del Parlamento. (Approvazioni).

BONGHI non crede che Roma possa sopportare nuove tasse, nè che siano possibili economie per un milione Sicchè mantiene tutti i suoi apprezzamenti, e dice che questa legge nella quale si è fatta una enorme confusione, non provvede nè ai bisogni della città, nè a quelli dello Stato.

MARTINI, F., relatore, dice che nessuno ha mai parlato di economie per un milione: la Commissione ha creduto possibili economie per quattrocento mila lire. Invita l'onorevole Bonghi a leggere, prima di criticare la legge, la sua relazione.

CRISPI, presidente del Consiglio, si unisce alla dichiarazione dell'onorevole Cadolini intorno al compito della Commissione della quale egli fece parte. Promette di stampare la relazione della quale parla l'onorevole Cadolini; e quella della Commissione d'inchiesta. (Approvazioni).

GRIMALDI protesta contro ciò che ha detto di questa legge l'onorevole Bonghi. Riconosce esatte le cifre esposte dall'onorevole Sonnino, e dice che con questa legge a molti bisogni si provvede, e di ciò si deve esser grati alla Commissione ed alla Camera.

Egli e gli amici suoi hanno fatto soltanto quistione di autonomia comunale.

Vincitori su questa parte, sono grati alla Camera di ciò che ha fatto per Roma.

BACCELLI GUIDO crede debito di giustizia ringraziare anche il Governo dell'opera sua in questa legge. (Approvazioni).

COPPINO, presidente della Commissione, è lieto che l'opera della Commissione sia stata riconosciuta conforme a giustizia ed abbia avuta l'approvazione della Camera.

A nome della Commissione ringrazia il Governo di essersi associato a lei nell'intento di fare quanto meglio si poteva per la capitale dello Stato. (Approvazioni vivissime).

(Sono approvati gli articoli 18 e 19).

MARTINI F., relatore, riferisce intorno alla petizione delle quali fu deferito l'esame della Commissione.

PRESIDENTE dichiara che si procederà domani alla terza lettura di questo disegno di legge, ed immediatamente dopo a quella della legge sui banchi meridionali.

Dopo di ciò egli non propone che altro sia inscritto nell'ordine del giorno, ed inviterà domani la Camera a deliberare intorno all'aggiornamento dei lavori parlamentari.

Discussione sull'ordine del giorno.

CANZI ripete la domanda che ha fatto ieri, che il disegno di legge numero 2 inscritto per le sedute antimeridiane sia inscritto all'ordine del giorno delle sedute pomeridiane, così questo disegno di legge potrà essere discusso dopo la terza lettura dei disegni di legge per i Banchi meridionali e per Roma.

GIOLITTI, ministro del tesoro, riconosce l'urgenza del disegno di legge accennato dall'on. Canzi.

MUSSI anch'egli raccomanda il disegno di legge di cui ha parlato l'on. Canzi, che racchiude una questione importantissima per la città di Milano.

CAMPI raccomanda pure la discussione del disegno di legge segnato nell'ordine del giorno al n. 21.

TORRIGIANI vuole che si discuta il disegno di legge per la scuola d'architettura. (Rumori).

PANTANO deve insistere sopra una domanda che tutti riconosceranno ragionevole; quella che egli possa svolgere la sua interpellanza sullo scioglimento del Consiglio comunale di Catania.

Dopo le parole del presidente del Consiglio lo svolgimento della sua interpellanza è necessario.

CRISPI, presidente del Consiglio, vorrebbe che questa discussione sull'ordine del giorno si facesse domani.

Egli è disposto a rispondere a quell'interpellanza; ma vorrebbe che la discussione fosse larga e seguita da un voto.

Perciò vorrebbe che la Camera continuasse i suoi lavori sino a martedì.

MARTINI F., relatore, vorrebbe che le sedute continuassero sino a sabato così si potrebbero discutere molte leggi urgenti.

GALLI sarebbe suo desiderio che domani, dopo la terza lettura dei due disegni di legge per Roma e per i Banchi meridionali, si discutessero altre leggi urgenti e che non daranno luogo a lunga discussione.

BONGHI domanda all'onorevole presidente del Consiglio se debba esser discussa prima delle vacanze la mozione sull'arbitrato nazionale sottoscritta dall'oratore e da altri deputati.

DI SAN DONATO si oppone a tutti i privilegi che si domandano per le singole leggine.

Ad ogni modo questa questione dell'ordine del giorno è meglio risolverla domani.

AMATO-POJERO si associa alla proposta dell'onorevole Di San Donato che dell'ordine del giorno si discuta domani.

(Così rimane stabilito).

Domande di interpellanze.

PRESIDENTE legge queste interpellanze:

« I sottoscritti desiderano interpellare il ministro dell'interno in ordine al divieto del congresso operaio ed allo scioglimento del Consiglio di Catania.

« Carnazza-Amari, Di San Giuliano, « Bonaiuto ».

« Il sottoscritto rivolge interpellanza al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, circa la condotta del prefetto di Pavia che lascia illegalmente funzionare il Consiglio comunale di Santa Giulietta mentre le operazioni elettorali vennero annullate.

« Imbriani Poerio ».

« Il sottoscritto muove interpellanza al presidente del Consiglio, ministro degli esteri circa gli intendimenti della sua condotta (articolo 106 del regolamento) verso il console d'Italia a Lione, la cui opera di tutela e di aiuto è male esercitata con i nostri connazionali.

« Matteo Renato Imbriani-Poerio ».

« Il sottoscritto muove interpellanza al presidente del Consiglio, ministro dell'interno circa gli intendimenti della sua condotta (articolo 106 del regolamento) verso il delegato di pubblica sicurezza in Corato, scaduto nell'opinione pubblica per il suo contegno in quella città, e per i suoi precedenti.

« Matteo Renato Imbriani-Poerio ».

CRISPI, presidente del Consiglio, dirà domani se e quando potrà rispondere.

La seduta termina alle 7,55

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 10. — Il *Daily Chronicle* ha da Vienna correre voce che una ragazza abbia tirato 9 colpi di rivoltella sul Presidente del Consiglio bulgaro, Stambuloff, ma che questa voce merita conferma.

BRACCIANO, 10. — Alle ore 6 ant., il Principe di Napoli ha assunto il comando del suo battaglione e si è recato alle manovre di esercitazione di combattimento a partito contrapposto.

Le tre armi erano riunite nei pressi di Bracciano, fra la villa dei Cappuccini e Monte Oliveto.

Il Principe è ritornato alle ore 10 1/4 e si è recato al Castello in carrozza.

Ieri sera nelle sale del Circolo Sabazio fu improvvisata una festa da ballo, assai riuscita, che si è protratta fino alle ore 2 antimeridiane.

BERLINO, 10. — Oggi ebbe luogo il banchetto dei tiratori alla X gara federale del tiro tedesco.

Vennero lette le risposte dei sovrani a cui erano stati inviati telegrammi di rispettoso saluto.

L'on. Adamoli lesse un telegramma di Re Umberto che ringrazia per la simpatia dimostratagli dai tiratori tedeschi ed esprime la sua soddisfazione per la cordiale accoglienza fatta ai tiratori italiani.

La lettura dei telegrammi dei sovrani fu vivamente acclamata.

Vanizek, uno dei tiratori di Vienna, fece un brindisi alla triplice alleanza.

BERLINO, 10. — Al pranzo odierno assistevano numerosissimi tiratori. Erano pure presenti molte signore.

L'on. Adamoli sedeva a destra del presidente del tiro a segno federale tedesco Diersch.

Il bellissimo dispaccio di Re Umberto fu accolto con prolungati applausi.

Il presidente Diersch abbracciò allora l'on. Adamoli. Questi fece un brindisi in tedesco invitando i tiratori tutti riuniti in Berlino ad intervenire al secondo tiro nazionale italiano.

Il prof. Eccher di Firenze inneggiò alla fratellanza dei popoli e salutò Berlino e la Germania.

Furono pure fatti altri numerosi e applauditi brindisi.

Il tiro continua animatissimo.

FIRENZE, 10. — L'Ambasciata marocchina ha visitato stamane la galleria degli Uffizi ed il palazzo Pitti.

Alle ore 4 pom. sarà ricevuta dal Duca d'Aosta e quindi visiterà le autorità.